

## Foglio Informativo BONIFICI e ASSEGNI (ESTERO)

### Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com      info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### CHE COSA SONO I BONIFICI E ASSEGNI (ESTERO)

#### **Caratteristiche:**

**Bonifici all'estero**

il bonifico all'estero è un'operazione bancaria mediante la quale un cliente ordina alla propria banca di pagare per proprio conto un beneficiario residente all'estero.

**Bonifici dall'estero**

Il bonifico dall'estero è un'operazione bancaria mediante la quale un cliente riceve una somma a suo favore da un ordinante non residente.

**Negoziazione S.B.F. assegni esteri e traveller's cheques in euro o divisa**

Con la negoziazione SBF di assegni e traveller's cheques in divisa il cliente, in base alle normative vigenti, riceve sul suo conto corrente una somma di denaro "salvo buon fine", subordinata cioè alla solvibilità dell'emittente del titolo.

La valuta applicata dipende dalla tipologia di assegno in questione.

**Negoziazione S.B.F. assegni esteri in Euro in conto estero e traveller's cheques in Euro**

Il cliente, in base alle normative vigenti, riceve "salvo buon fine" sul conto corrente una somma di denaro, subordinata alla solvibilità dell'emittente del titolo.

#### **Principali rischi (generici e specifici):**

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- l'ordinante del bonifico sopporta un rischio di cambio se la divisa dell'ordinante è diversa dall'EURO

- rischio dovuto all'incompletezza delle istruzioni fornite
- rischio di cambio nel caso in cui l'importo arrivato sia espresso in divisa estera
- eventuali ritardi nell'accredito nel caso in cui l'ordinante non abbia specificato correttamente le istruzioni ricevute
- solvibilità dell'emittente
- blocco dell'assegno
- rischio di cambio
- rischio derivante dalla normativa vigente nel paese di origine della banca trassata
- rischio di smarrimento del plico assegnato al corriere

Per saperne di più

La **Guida "I pagamenti nel commercio elettronico in parole semplici"**, che fornisce una mappa degli strumenti di pagamento da utilizzare per fare acquisti online in sicurezza, dei rischi nell'utilizzo e delle tutele azionabili in caso di problemi, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") nella sezione Trasparenza/Guide della banca d'Italia/Altre guide).

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
<b>BONIFICO ALL'ESTERO</b>	
Spese per lettera o assegno	Euro 22,00
Spese per SWIFT	Euro 15,00
Cambio di riferimento	(quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%.
Valuta di addebito in conto corrente di corrispondenza	Data operazione
Tempi massimi di esecuzione senza conversione di divisa	1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione
Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di divisa	4 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00
Penale per bonifici con coordinate bancarie mancanti o incomplete	Euro 12,00*
Spese su richiesta di intervento successiva all'esecuzione del bonifico	Euro 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti
<b>BONIFICI DALL'ESTERO</b>	
Spese per bonifici domiciliati sul nostro istituto	Euro 7,00
Spese per bonifici domiciliati su altro Istituto	Euro 25,00
Cambio di riferimento	(quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%.
Valuta bonifici non PSD	Data operazione + 2 giorni lavorativi
Valuta bonifici PSD	Data operazione

Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00	
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)	
<b>NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEGNI ESTERI E TRAVELLER'S CHEQUES IN DIVISA ED IN EURO TRATTI SU BANCHE ESTERE</b>		
Cambio di riferimento	(quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%.	
Valuta	Data negoziazione + 15 giorni lavorativi	
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00	
Spese	Euro 12,00	
Richiesta esito assegno	Euro 25,00 + B.E.	
Commissione per assegno insoluto	0,125% con minimo Euro 15,00	
Spese per restituzione materialità assegno insoluto	Euro 13,00	
Spese invio documenti tramite corriere internazionale	In base al paese di destinazione	
Condizioni di valuta e disponibilità versamenti (Giorni lavorativi successivi al giorno del versamento)		
Versamento assegni esteri in Euro su banche italiane	Valuta	4 giorni
	Disponibilità economica (Disponibilità somme versate)	8 giorni
Versamento assegni esteri in Euro su banche estere	Valuta	15 giorni
	Disponibilità economica (Disponibilità somme versate)	30 giorni
Versamento assegni in divisa su banca estera con valuta del paese emittente	Valuta	15 giorni
	Disponibilità economica (Disponibilità somme versate)	30 giorni
Versamento assegni in divisa su banca estera con valuta diversa dalla valuta del paese emittente	Valuta	15 giorni
	Disponibilità economica (Disponibilità somme versate)	30 giorni
Termini di non stornabilità		
assegni bancari del ns. Istituto tratti sulla stessa dipendenza accreditante	1 giorno	
assegni bancari del ns. Istituto tratti su altra dipendenza	6 giorni	
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)	
<b>NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEGNI ESTERI IN EURO</b>		
Valuta	Data negoziazione + 15 giorni lavorativi	
Disponibilità	Data negoziazione + 30 giorni lavorativi	
Commissioni di intervento	0,20% minimo Euro 4,00	
Spese	Euro 12,00	
Commissione per assegno insoluto	0,125% con minimo Euro 15,00	
Spese per restituzione materialità assegno insoluto	Euro 13,00	
Spese invio documenti tramite corriere internazionale	In base al paese di destinazione	
Pratica di segnalazione SIGMA	0,30% (calcolato sull'importo segnalato)	

<b>NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEgni ESTERI TRATTI SU BANCHE ITALIANE</b>		
Condizioni di valuta e disponibilità versamenti (Giorni lavorativi successivi al giorno del versamento)		
Valuta	Valuta	4 giorni
	Disponibilità economica (Disponibilità somme versate)	8 giorni
<b>Invio comunicazioni</b>		
Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)		€ 1,00
Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)		€ 0,00
Domiciliazione in filiale (a documento)		€ 0,40
Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)		€ 0,00
<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.		
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):		
Raccomandata		€ 6,50
Raccomandata A.R.		€ 8,00
Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.		

## Principali norme contrattuali

L'ordine sarà dato a rischio del cliente.

La banca non assume la responsabilità di sorta per eventuali ritardi, disguidi postali o errori di trasmissione dell'ordine, né per l'errata interpretazione al ricevimento del medesimo, come pure resta sollevata da ogni responsabilità in caso di mancata esecuzione del bonifico per insufficienti disponibilità o per incompletezza delle informazioni fornitele.

La banca si riserva il diritto di addebitare al cliente ogni ulteriore spesa sostenuta a seguito di modifiche da apportare alle istruzioni del bonifico o di rilievi delle banche corrispondenti, nonché gli importi reclamati da queste ultime per loro spese o commissioni.

## Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

## A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## GLOSSARIO

<b>Blocco dell'assegno</b>	Il pagamento di un assegno può essere bloccato dall'emittente per giustificato motivo
<b>Cambio</b>	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di quella di un altro Paese.
<b>Divisa</b>	Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice.
<b>Istruzioni</b>	Coordinate bancarie del beneficiario nonché l'esattezza della sua ragione sociale e dell'indirizzo
<b>Solvibilità</b>	Capienza del conto corrente su cui l'assegno
<b>Valuta</b>	Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate.